

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3489

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, TOROS, CAVALLARI NERINO, BOLOGNA, MATTARELLI,  
MENGOZZI, CENGARLE, BORRA, BIANCHI GERARDO, NEGRARI,  
RIPAMONTI, DE MITA**

*Presentata il 13 ottobre 1966*

**Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'unita proposta si vuole corrispondere alla esigenza, da tempo avvertita nel mondo del lavoro, di dare un più concreto contenuto agli attestati rilasciati agli allievi che superano le prove finali di esame nei corsi di addestramento professionale.

Attualmente, infatti, agli allievi predetti viene riconosciuta tutt'al più una semplice preferenza nell'avviamento al lavoro e nell'emigrazione.

Poiché, invece, è compito dei corsi quello di offrire le nozioni e la pratica operativa necessaria per l'esercizio di una qualificata attività lavorativa tale da consentire un effettivo inserimento nella vita del lavoro, viene disposto (analogamente a quanto stabilito per gli allievi degli istituti professionali dalla legge 31 marzo 1966, n. 205) che l'attestato rilasciato al termine dei corsi di addestramento sia valido ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro e dia diritto all'inquadramento nella qualifica conseguita, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, la cui durata sarà stabilita in sede di contrattazione collettiva e non dovrà, comunque, essere superiore a sei mesi, in mansioni corrispondenti alla qualifica stessa.

Nel periodo tra l'assunzione e l'inquadramento definitivo nella qualifica, durante il quale si realizza gradualmente l'effettivo inserimento nell'attività aziendale, il lavoratore sarà considerato come tirocinante e percepirà la retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, i quali aspirano a conseguire la medesima qualifica professionale.

Nello stesso periodo al lavoratore tirocinante, di età inferiore ai 20 anni si applicheranno anche le particolari norme contenute nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie. In tale modo sarà possibile sia valorizzare i corsi di addestramento professionale, sia consentire ai giovani, che hanno conseguito l'attestato di qualifica, di essere inquadrati nella stessa qualifica, dopo un periodo di lavoro nell'azienda che sarà determinato in sede di contrattazione collettiva, e che, in ogni caso, non potrà superare i sei mesi.

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, confidiamo nella approvazione dell'unita proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

### ART. 2.

Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.

Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.